

LXVII.

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Messaggio del Presidente della Corte dei Conti, con cui comunica l'elenco delle registrazioni con riserva — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di sicurezza pubblica — Adeniche del Senatore Di San Martino (Relatore) e del Ministro dell'Interno all'aggiunta all'art. 53 proposta dal Senatore Giovanola — Approvazione della medesima — Osservazione del Senatore Galvagno sull'articolo 54, cui risponde il Senatore Di San Martino — Approvazione degli articoli 54 al 56 — Considerazioni e schiarimenti richiesti dal Senatore Siotto-Pintor sull'articolo 57 — Risposta del Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 57 e 58 — Dichiarazione del Ministro dell'Interno sull'articolo 59 — Osservazioni del Senatore Giovanola sull'articolo 60 cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione degli articoli 59 e 60 — Aggiunta all'articolo 25 del Senatore Siotto-Pintor, combattuta dal Ministro dell'Interno — Ritiro della medesima — Osservazioni del Ministro dell'Interno e del Senatore Di Castagnetto sull'art. 61 — Approvazione dell'articolo 61 — Aggiunta all'articolo 50 del Senatore Castelli Edoardo acconsentita dal Ministro dell'Interno e dal Senatore Di San Martino — Osservazione del Senatore Ricotti — Parole al riguardo del Ministro dell'Interno e del Relatore — Approvazione dell'aggiunta suddetta — Adozione dell'aggiunta alla tabella, proposta dal Senatore Capriolo e della tabella stessa — Approvazione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Ministro dell'Interno, dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

**Presidente.** Ho l'onore di dare comunicazione al Senato di un messaggio ricevuto da S. E. il Presidente della Corte dei Conti.

« Torino, 27 gennaio 1864.

» Adempiendo al disposto dell'art. 18 della legge 14 agosto 1862, numero 800, che istituì la Corte dei Conti

del Regno d'Italia, il sottoscritto si reca a debito di trasmettere a quest'onorevole ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni fatte con riserva dalla Corte dei Conti per tutto l'anno 1863, colle trascrizioni e deliberazioni relative.

» Il Presidente

» COLLA. »

Questo elenco sarà depositato nella Segreteria del Senato, affinché tutti i signori Senatori, che intendono prenderne visione, possano farlo con loro comodo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE  
A TUTTO IL REGNO DELLA LEGGE  
DI PUBBLICA SICUREZZA.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza.

Credo che tutti i Senatori avranno ricevuto, nello entrare la stampa della tabella degli stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza, colle modificazioni dell'Ufficio Centrale.

Ieri la discussione si fermò all'art. 53 il quale fu votato nel modo che fu proposto dall'Ufficio Centrale e dal signor Ministro.

Il signor Senatore Giovanola fece una proposta di aggiunta a questo articolo, o anche di nuovo articolo separato, e sul finire della seduta andò al banco della Presidenza il testo della proposta medesima che io leggerò al Senato:

Aggiunta all'articolo 53. « Le competenze dell'alloggio da somministrarsi ai suddetti funzionari saranno determinate con regolamento approvato per decreto reale. »

Pregherei il signor Ministro ed il signor Relatore dell'Ufficio Centrale a volermi dire se accettano o se fanno osservazioni su questa proposta.

**Senatore Di San Martino, Relatore.** L'Ufficio Centrale per parte sua non ha difficoltà da opporre a questa proposta, mentre anzi riteneva che anche senza una disposizione espressa di legge, la cosa avrebbe egualmente avuto luogo per mezzo di disposizioni del Ministero, le quali avrebbero sicuramente impedito che queste concessioni fatte agli impiegati di pubblica sicurezza non degenerino in abuso. Bisogna sapere ora se il signor Ministro accetta.

**Ministro dell'Interno.** Il Ministero accetta la proposta.

**Presidente.** Essendo accettata l'aggiunta tanto dal signor Ministro che dall'Ufficio Centrale, non è più il caso di domandare se sia appoggiata.

Se non si domanda la parola, io porrò ai voti l'aggiunta proposta dal signor Senatore Giovanola all'articolo 53 nella conformità che ho letto.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

LIV. (Art. 134.)

« Con apposito regolamento, approvato con Decreto reale, verrà determinata la forza, l'armamento e la disciplina delle guardie di pubblica sicurezza. »

**Senatore Galvagno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Galvagno.** Io vorrei domandare uno schia-

rimento tanto al signor Ministro, quanto all'Ufficio Centrale.

Quest'articolo stabilisce che, con apposito regolamento approvato con Decreto reale, sarà determinata la forza e l'armamento delle guardie di sicurezza pubblica.

Nella prima legge, se non erro, di sicurezza pubblica, stata votata dal Parlamento subalpino, era detto a questo riguardo che i comuni interessati e nei quali la forza deve prestare il suo servizio, sarebbero sentiti. Domando se vi sarebbe difficoltà a ripristinare questa disposizione.

Crederei che vi sia un motivo abbastanza urgente a ripristinarlo, in quanto che ho veduto che la città di Torino nell'anno scorso 1863, ricevette in marzo l'avviso che era debitrice di lire 23,000 pel 1862, senza che si conoscesse verun regolamento il quale portasse un aumento di forza, ed inoltre che questa stessa forza, e che la medesima somma di lire 23,000 fissata pel 1862 avrebbe avuto luogo pel 1863.

So che il Consiglio civico ha deliberato di ammettere la domanda pel 1863, ma rifiutò la maggior somma pel 1862, perchè non conosceva il regolamento, nè aveva ricevuto avviso.

Crederei che acciò questi sconci non si rinnovino, sia conveniente che siano, prima di ogni provvedimento, sentiti i comuni, perchè questi possano fare le loro osservazioni, tanto più quando si tratta di comuni molto popolati; la forza colà è maggiore di quella che sia nei comuni meno popolosi, o che questa faccia servizi fuori od abbia traslocazioni momentanee, mentre in allora non è giusto che il comune nel quale quella forza traslocata e che non presta servizio continuo, sia obbligato a pagare.

Quindi io credo che se si riconosce necessario un regolamento, debba pure riconoscersi la necessità che questo sia fatto, sentiti i comuni interessati.

**Senatore Di San Martino, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di San Martino, Relatore.** Prego l'onorevole Senatore Galvagno di leggere l'articolo 55 bis e l'articolo 55 ter che furono appunto concertati coll'onorevole Ministro dell'Interno, secondo la conoscenza che si aveva dall'Ufficio Centrale e dallo stesso Ministro, degli inconvenienti che erano sorti nell'applicazione della legge precedente.

In essi è stabilito che il Ministro deve ogni anno, nel mese di ottobre, dare avviso al comune del numero delle guardie che vuole aggiungere alle guardie già stabilite, acciò possa quest'aumento essere compreso nel bilancio.

È inoltre stabilito che deve indicare i motivi per cui si fa l'aumento, acciò il municipio abbia mezzo, se ha giuste ragioni da rappresentare al Governo, di poterlo fare.

Non si è creduto di andar più oltre, cioè di dare ai comuni un diritto di opposizione assoluta, in quanto

che incumbendo al Ministro dell'Interno la responsabilità del servizio di sicurezza pubblica, conveniva che, in fine dei conti, la determinazione dell'aumento fosse lasciata al suo prudente arbitrio.

Noi non temiamo che questo prudente arbitrio possa degenerare in abuso, quando il diritto di presentare osservazioni è formalmente dato dalla legge ai municipi e che il Ministero è tenuto a sentirli.

Quindi è impossibile moralmente che un Ministro costituzionale vada contro alla realtà dei fatti per puro capriccio.

Coll'articolo 55 *ter* poi si è stabilito che il Ministro debba consegnare in fine dell'anno lo stato delle giornate di presenza che si consumarono realmente per il servizio nel territorio del comune, e si è detto che se questo numero è maggiore del decimo di quello che fu realmente stabilito, debba esservi compenso. Si è prescritto il decimo per dare una certa larghezza al Ministro ed all'amministrazione della sicurezza pubblica di servirsi degli agenti di forza per bisogni dell'amministrazione, ma si è posto un limite approssimativo alla quantità delle spedizioni che, fatta la media, possono occorrere. Se ne è posto anche uno che permettesse al Ministro di provvedere nelle generalità dei casi a tutto il servizio senza pericolo di dover mancare alla fine dell'anno dei fondi occorrenti.

Il Ministro sarà naturalmente obbligato a subire una certa misura, perciò l'Ufficio crede che questo sia sufficiente per lo scopo che si ebbe in mira di raggiungere.

Senatore Galvagno. Ringrazio l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale delle spiegazioni che mi ha date. Riconosco che aveva preso sbaglio in quanto che leggendo soltanto il progetto presentato dal Ministero, non aveva fatto attenzione ai due articoli addizionali. Sono tuttavia ben lieto di avere provocato le spiegazioni che furono somministrate, e mi rimetto interamente a quanto è stato detto al proposito dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 54 che ho letto

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

LV. (Art. 147.)

« La retribuzione dovuta ai bassi ufficiali e guardie di pubblica sicurezza, sarà per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro.

» Questi comuni provvedono interamente al casermaggio. »

(Approvato.)

LV bis.

« Il Ministero dell'Interno volendo variare il numero delle guardie di sicurezza pubblica stabilite in un co-

mune, deve avvertirne il comune prima del mese di ottobre, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo Bilancio.

» Esso deve comunicare al comune i motivi che lo hanno indotto a decretare l'aumento, onde l'amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrarie. »

(Approvato.)

LV *ter*.

« In fine d'ogni anno il Ministero deve comunicare ai Municipii lo stato delle giornate di presenza delle guardie che slansì realmente nel corso dell'anno compensate pel servizio prestato nel loro territorio.

» Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che imperterebbe il numero di guardie attribuite al Comune, si farà luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota. »

(Approvato.)

LVI. (Articolo aggiunto.)

« Rimane sospesa l'applicazione nelle provincie napoletane delle disposizioni relative al pascolo abusivo, contenute nel capo XI, titolo I. »

(Approvato.)

LVII. (Articolo aggiunto.)

« I camorristi sono annoverati tra le persone sospette, e quindi soggette alle prescrizioni del capo XIV, titolo I.

» Il camorrista che, citato per essere ammonito, si rende contumace, e quegli che dopo l'ammonizione persiste nella camorra, incorrerà nelle prescrizioni stabilite dagli articoli del capo suddetto. »

Senatore Stotto-Pintor. Sarei grato all'onorevolissimo Ministro dell'Interno se, colla usata sua cortesia, volesse favorirmi qualche spiegazione. I camorristi, nome turpe di turpissimo vizio. Sapete voi, o Signori, che sono i camorristi? Io non lo so. Che è la Camorra? Non lo so.

Interrogo il Codice penale, e non risponde. Cerco la definizione e non la trovo. È un reato indefinito e indefinibile. Non è un reato, è un complesso di reati; è la possibilità, anzi la probabilità, anzi la propensione a commettere reati.

Ma dunque! perchè non trovo io in una legge di pubblica sicurezza mentovati i così chiamati mazziniani che avete il torto di temere? i così detti clericali, che avete il torto di piaggiare? E quella gentia d'uomini che i Ministri succedutisi l'uno all'altro posero in alto cacciandone quelli che li aiutarono a fare questa magnifica rivoluzione che Italia si chiama ed è?

E notate, o Signori, dimostrazione di grato animo di

uomini beneficiati. Nell'ex reame delle Due Sicilie, dovunque Borbonici sono, sapete voi come servono il Governo? Essi lo servono scontentando e cospirando!

Duole a me più che altro che in una legge di pubblica sicurezza non sia un qualche cenno degli emigrati, nome che mi fa venire, lo dico francamente, i rossori sul volto allorquando io penso che i miei concittadini furono più fiati, forse nella scorsa settimana (e l'onorevole Ministro se l'ha) in procinto di perdere pazienza e lasciarsi andare ad atti indegni di popolo civile; la qual cosa (« se lei tenga bene a mente l'onorevolissimo Ministro), tosto o tardi avverrà se egli anche in quella classe d'uomini che io appello rispettabili, perocchè sono vittime dell'amor patrio, bersaglio di sfrenate tirannidi, non saprà o non vorrà sceverare il grano dal loglio.

Le spiegazioni ch'io chieggo al signor Ministro sono queste: che mai s'intende per *camorristi*? Perchè in una legge di pubblica sicurezza non si trova una qualche disposizione per le sette che turbano e minacciano la tranquillità pubblica? Perchè non vi trovo una qualche disposizione soprattutto intorno agli emigrati?

Io confido di avere dalla cortesia dell'onorevolissimo Ministro le spiegazioni che desidero.

**Ministro dell'Interno.** Mi pare, se non isbaglio, che l'onorevole Senatore Siotto-Pintor faccia parecchie domande.

Mi pare che domandi la definizione della parola *camorristi*; poi perchè non c'è in questa legge qualche cosa contro i mazziniani e qualche cosa contro i clericali e gli emigrati.

In verità queste domande, quantunque siano molto disparate, si somigliano per una cosa sola, cioè per la difficoltà che vi ha nel rispondere; imperocchè cominciando dall'ultima, farò osservare che quanto ai clericali e mazziniani, in verità non saprei come si potesse introdurre una disposizione nella legge di pubblica sicurezza.

Egli è evidente che se i clericali e i mazziniani fanno atti contro la sicurezza dello Stato, incorrono in qualche disposizione della legge di pubblica sicurezza, o in qualche disposizione delle altre che sono vigenti nel regno. Se non fanno nessun atto contro la sicurezza dello Stato, solo perchè clericali, o perchè mazziniani, io francamente non vedo come si debbano applicare a costoro disposizioni speciali.

Io non mi sarei mai aspettato di avere un eccitamento simile dal Senatore Siotto-Pintor che mi è parso rappresentare sempre in questa Assemblea le idee più avanzate.

Quanto alle disposizioni per tutelare la sicurezza dello Stato, questa legge ne ha alcune nuove le quali appunto riempiono certe lacune di cui fino ad ora abbiamo dovuto lamentare gl'inconvenienti.

Per esempio vi ha disposizioni intorno alle raccolte d'uomini, d'armi e di danaro. È stato questo uno dei mezzi dei quali più facilmente i partiti avversi alle

nostre istituzioni si sono giovati, e noi non abbiamo mai potuto colpire, appunto perchè fin ora non vi erano disposizioni intese a colpirli quando già si esplicavano con atti palesi contro la sicurezza interna dello Stato; ed in quanto a sicurezza esterna, solamente quando si potesse per questi atti essere esposti a dichiarazioni di guerra, o si facessero queste raccolte d'uomini, d'armi o di danaro contro una potenza amica.

Se queste disposizioni non paiono sufficienti, il signor Senatore Siotto-Pintor non ha che a proporre altre, e tanto l'Ufficio Centrale, quanto il Ministero le esamineranno, e saremo pronti ad accoglierle se vedremo che provvedendo alla sicurezza dello Stato non urtino contro i principii fondamentali delle nostre istituzioni e della nostra legislazione.

Quanto poi agli emigrati confesso che non mi sarei mai aspettato che di essi si dovesse fare una categoria speciale in una legge come questa.

Se il Senatore Siotto-Pintor trova difficile la definizione del *camorrista*, ancora più difficile io troverei la definizione degli emigrati, in quanto potessero essere annoverati fra le persone sospette; poichè per me l'emigrato, in quanto è tale, lungi dall'essere una persona sospetta, è anzi persona che merita grandemente le sollecitudini del Governo e di ogni buon italiano.

Se poi fra gli emigrati, come fra gli altri cittadini e più facilmente anche che fra gli altri cittadini, si annoverano persone per le quali la politica non è altro che un pretesto per favorire cattive abitudini, e specialmente l'amore all'ozio ed al vagabondaggio; ma allora, o Signori, per l'emigrato, oltre le leggi vigenti, vi ha altre disposizioni le quali lasciano molto più libera l'azione del Governo.

Io ho udito spesso lamentare appunto la larghezza delle arbitrarie facoltà che sono lasciate al Governo in ordine agli emigrati.

E a questo proposito io dirò all'onorevole Siotto-Pintor che se la sua Cagliari è stata scelta a residenza per la parte dell'emigrazione che più gli dà a pensare, egli è appunto perchè la popolazione di Cagliari è fra le popolazioni del Regno una di quelle che sa opporre la più ferma resistenza agli eccitamenti dei malvagi che disonorano le fila dell'emigrazione.

Ma questo non basta: io posso assicurare l'onorevole Senatore Siotto-Pintor ed il Senato, che una Commissione nominata l'anno scorso e scelta appunto nell'emigrazione ha stabilito le basi d'una epurazione che si sta in questo momento compiendo, nello scopo di far che coloro per i quali la politica non è stato altro che un pretesto, siano radiati dal numero degli emigrati, e non sia più dato loro alcun sussidio, e vengano trattati con tutto il rigore che dalle leggi è consentito.

Venendo finalmente ai *camorristi*, io in verità una definizione scientifica della parola non sarei assolutamente in grado di darla; e dirò che quella curiosità che l'onorevole Senatore Siotto-Pintor con molta ragione ha esternato, mi ha mosso molte volte a domandare

questa definizione a parecchi onorevoli cittadini giureconsulti delle provincie dove questa piaga all'ombra del dispotismo ha pur troppo prodotto i più tristi risultati.

Io ho saputo ed ho veduto io stesso co' miei occhi che cosa sia il camorrista; ma il definirlo scientificamente, come dissi, è superiore alle mie forze: se qualcuno degli onorevoli Senatori, specialmente delle provincie meridionali, potesse in questo aiutarmi, io gli sarei gratissimo, imperocchè riconosco con l'on. Senatore Siotto-Pintor essere un grandissimo vizio di una disposizione di legge il non definire le persone alle quali vuoi applicare.

Io so che il camorrista è quel tale che ritrae ad un tempo e del vagabondo e dell'ozioso; io so che è quell'individuo che commette reati specialmente contro la proprietà e fa minaccia a cittadini, e che costituisce generalmente uno dei più grandi pericoli per la società, uno dei più valevoli apparecchi ai delitti che turbano l'ordine pubblico.

Questi camorristi, questi vagabondi, questi oziosi costituiscono generalmente un'associazione la quale s'impone ai più pacifici cittadini, in guisa da turbarli nei loro negozi pubblici e privati, e si impone presso che sempre colle minacce per fruire d'una parte dei lucri degli onesti.

Io stesso, quando era Ministro dei Lavori Pubblici, ho assistito a Napoli alla distribuzione delle paghe agli operai di quella grande stazione, i quali allora erano in numero di 1,500 o 2,000, ed ho veduto un banco, dal quale l'appaltatore distribuiva la mercede agli operai, ed a piccola distanza un altro banco, al quale i camorristi percepivano da questi una parte del loro salario.

Ora, o Signori, voi mi direte: ma come va che non sapete definire scientificamente questa parola, e che intanto introducete questa speciale disposizione nella legge che ci proponete?

Il motivo è stato questo. Allorquando la legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859 fu estesa nelle provincie meridionali per decreto di quelle lungotenenze le quali avevano a Ministri uomini riputatissimi di quelle stesse provincie, l'articolo, che è qui in questo progetto riprodotto, fu da essi aggiunto a quella legge di pubblica sicurezza; ed è a ritenersi non essere ancora giunto il momento di togliere questa disposizione, della cui conservazione tutte le autorità locali e molti Senatori e Deputati di quelle provincie, da me consultati, mi han fatto conoscere la necessità.

Debbo però dire che i progressi che si sono fatti ed i risultati che abbiamo ottenuti sono stati superiori alle nostre aspettazioni; imperocchè mentre la camorra dapprima si infiltrava in tutte le pubbliche amministrazioni ed esercitava la sua turpe industria a capo alto, oggi noi possiamo dire che va ovunque diminuendo e che a mala pena continua segretamente a recare qualche danno e qualche impedimento alle pubbliche

e private amministrazioni: ma pur troppo sebbene in minori proporzioni esiste ancora, ed io affretto coi miei voti il momento in cui questa anormale disposizione potrà essere tolta da questa legge, e desidero vivamente che qualcuno riesca a proporre quello che nè a me nè all'Ufficio Centrale è riuscito; ma per ora io credo che fra i due mali il minore sia quello di conservare questa imperfetta disposizione fra le transitorie, come venne da noi messa, di quello che non sia il disarmare l'autorità di quelle provincie riguardo ad una rea setta, la quale, non ancor intieramente distrutta, impedisce grandemente lo sviluppo del pubblico benessere ed il consolidamento della pubblica sicurezza in quelle interessanti provincie.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Io ringrazio il signor Ministro delle date mi spiegazioni, lo ringrazio più ancora delle belle parole profferite a lode della mia città nativa, e mi restringerò a pregarlo di voler diminuire nell'isola il numero degli emigrati.

Non ha molto erano nelle carceri di Cagliari 63 emigrati per reati avventuratamente fra noi sconosciuti. Noi ne abbiamo seicento; e seicento, sig. Ministro, mi paiono troppi. (ilarità.)

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Rispondo al Senatore Siotto-Pintor che spero che i suoi voti saranno esauditi e che questo numero sarà diminuito, perchè le epurazioni che, come ho detto, si stanno facendo, si applicheranno più agli emigrati che risiedono a Cagliari che non a quelli che risiedono nelle altre Provincie, giacchè, lo ripeto, l'emigrazione di Cagliari è la peggiore.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Prego l'onorevole Presidente di voler osservare che nella stampa dell'articolo 56 che abbiamo votato è occorso uno sbaglio di citazione; invece di dire nel capo XI, titolo primo, vi deve dire nel capo XII, senza parlare di titolo.

Presidente. Essendo un errore materiale di stampa, io credo che non vi sarà difficoltà a ritenere la correzione come ammessa e non sarà il caso di tornarlo a votare.

Non essendovi osservazione, ritengo la correzione come ammessa dal Senato, e si scriverà Capo XII invece di XI, senza indicazione di titolo.

Ora, se non si domanda la parola, metterò ai voti l'articolo 57 che ho letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

LVIII. (Articolo aggiunto.)

« Il Governo del Re, mediante reali decreti, coordinerà il personale e gli stipendi degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, uniformandoli a questa legge e alle relative tabelle, mantenendo però l'attuale ordinamento per la città di Napoli. »

(Approvato.)

LIX. (Articolo aggiunto.)

« È provvisoriamente mantenuto in vigore il regio decreto 16 gennaio 1860 in quella parte che riflette il diritto delle guardie di pubblica sicurezza alla pensione di riposo, e l'ammontare della medesima. »

**Ministro dell'Interno.** Chiederei la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Nell'art. 7 sono enumerati gli agenti di pubblica sicurezza, e vi sono i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri. Di più è detto:

« Il Ministro dell'Interno, d'accordo con quelli delle Finanze e dei Lavori Pubblici, può anche, per speciali servizi, attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche, delle strade ferrate ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento. »

L'Ufficio, nella sua Relazione, non propone altra modificazione all'articolo 7; sebbene si potrebbe fra gli agenti di pubblica sicurezza annoverare i baracelli di Sardegna e sebbene non sia impossibile che sorgano altre istituzioni particolari ai cui agenti con eguale ragione si potrebbero dare attribuzioni di sicurezza pubblica.

Ora avevo considerato che quando io proposi la legge di pubblica sicurezza non era ancor ben determinato il Ministero intorno alla convenienza di sopprimere o riordinare le compagnie di militi a cavallo delle provincie siciliane: ma dopo lunghi e maturi studi fu considerato che meglio valesse riordinarle, perchè si era veduto che quelle compagnie erano veramente per la loro organizzazione in condizioni completamente contrario alle proscrizioni delle leggi e regolamenti vigenti, e che vi si erano introdotti molti elementi che costituiscono piuttosto un pericolo per la sicurezza pubblica di quella che un titolo, come avrebbe dovuto; e i comandanti, molti almeno di essi, non avevano prestata la cauzione voluta dalle leggi e dai regolamenti fondamentali di quella antica istituzione. Si pensò adunque che nella difficoltà di accrescere in breve tempo i carabinieri reali, il pericolo che vi ha ad accrescere quella benemerita arma in proporzioni troppo considerevoli in un breve spazio di tempo ed alla difficoltà di far sì che conoscessero il paese quanto lo conoscono gli antichi membri di queste compagnie, fu pensato, dico, che fosse miglior partito il riordinarle; quindi si tenne in

questo momento riordinando queste compagnie. Là dove questo riordinamento non sarà possibile saranno soppresse, ed i carabinieri ne prenderanno ad esercitare le funzioni.

Ora avrei proposto all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale un'aggiunta come articolo transitorio, per la quale si riconoscesse la qualità di agenti anche alle compagnie di militi a cavallo della Sicilia. Ma l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi fa osservare credere egli che questo non sia necessario, e che le leggi già vigenti in proposito non siano abrogate dalla legge attuale.

Io mi acquieto a questa sua osservazione, e non insisto sopra la proposta di aggiunta: solo ho creduto bene di fare questa dichiarazione al Senato perchè sia bene inteso che restano queste transitoriamente nelle condizioni nelle quali si trovano per le leggi e per i regolamenti esistenti, che non sono nominativamente abrogati dalla presente legge.

**Senatore Di San Martino, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di San Martino, Relatore.** Sembra a noi che siccome i militi a cavallo di Sicilia sono un'antichissima istituzione, la quale ha le sue regole speciali nei provvedimenti dei governi cessati, non sia il caso di fare nessuna disposizione in questa legge, che ne valga a consacrare l'esistenza, né valga in certo modo a modificare le condizioni loro.

La menzione che se ne facesse avendo pochi elementi, come si hanno, per apprezzare tutta la natura del servizio che fa, potrebbe esser pericolosa.

Noi riteniamo che sia molto meglio lasciare le cose nel loro stato attuale, e non crediamo dubbio che saranno riconosciuti come agenti di sicurezza pubblica da tutti i tribunali dell'isola.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 59.

**Senatore Giovanola.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Giovanola.** Mi pare che nei ragionamenti che precedono il progetto dell'Ufficio Centrale si accenni, che resta abolito l'obbligo alle persone di servizio di munirsi di un libretto, come esisteva in altra legge vigente in questa parte d'Italia.

Ora osservo che quest'obbligo è portato dall'art. 28 della legge 13 novembre 1859.

Se effettivamente fosse intenzione dell'Ufficio Centrale di abolirlo, io credo che bisognerebbe comprendere anche l'art. 28 fra quelli che rimangono soppresi.

**Ministro dell'Interno.** Faccio osservare all'onorevole Senatore Giovanola che nell'art. 60 sono notati come soppresi tutti gli articoli, i quali non sono modificati da altri articoli compresi nella emendazione che il Senato ha già votato.

Nell'art. 60 sono compresi gli articoli che s'intendono soppresi, e rimangono per conseguenza intatti gli ar-

ticoli della legge per i quali non è stata proposta nessuna emenda.

Cogli articoli che il Senato ha già votato, e che sono contrassegnati con numero romano, rimangono poi non soppressi, ma modificati quelli i quali appunto da qualcuno degli articoli già votati sono stati modificati.

Ora questo è il caso precisamente dell'articolo 28. Se l'onorevole Senatore Giovanola e gli onorevoli membri del Senato vorranno darsi la pena di ritornare alle pagine 38 e 39 troveranno che ivi è l'art. XII, e in parentesi (art. 28) il quale dispone così:

**CAPO IV. — Denunce di operai, forestieri ed altri.**

« Le autorità di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, o a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal Regolamento.

» In questo libretto dovranno essere iscritti dal giorno nel quale sarà rilasciato in appresso senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio e del domestico. »

Ora s'intende bene che la differenza che passa tra la disposizione dell'art. 12 e quella dell'art. 28, al quale è sostituito, consiste appunto in ciò, che mentre nella disposizione dell'art. 28 era obbligatoria la domanda del libretto, nell'art. 12 è unicamente obbligatorio il rilascio del libretto dall'autorità, ogui qual volta sia domandato da una delle persone che sono designate in questo articolo.

Dietro questa modificazione dell'art. 28 era naturale che venisse a cadere la necessità delle disposizioni coercitive che erano comprese negli articoli successivi, i quali perciò rimangono....

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Le spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro ci aiutano ad interpretare l'intenzione della legge, ma sta sempre che nell'art. 28 si contiene un precetto, un'obbligazione agli operai di munirsi di libretto, e nell'art. 12 questa obbligazione non è punto rievocata.....

Presidente. Scusi, signor Senatore, mi pare che si potrebbe votare prima l'art. 59 che non riflette....

Senatore Giovanola .... Ma si parla solo dell'obbligo agli agenti del Governo di rilasciare il libretto; epperò mi confermo nel pensiero che questa dichiarazione non sia inopportuna per la retta intelligenza della legge che stiamo votando.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. È ben dichiarato che gli articoli emendati sono sostituiti agli altri articoli i quali cessano.

Presidente. Ritene il Senato che tutte le osservazioni che sono state fatte non colpiscono l'art. 59.

L'articolo 59 non ha sofferto nessuna specie di proposta di emendamento.

Dunque lo metto puramente e semplicemente ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

LX.

« Sono soppressi gli articoli seguenti della legge 13 novembre 1859.

» Art. 10, 11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 75, 83, 87, 117, 118, 129, 131, 132, 136, 143, 144. »

(Approvato.)

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Mi pare questo il luogo di proporre una aggiunta, prima che si venga a dichiarare quali leggi cessino colla promulgazione della presente.

Discutendosi l'altro giorno l'articolo 25, l'onorevole Senatore conte Di Revel diceva: se si trovasse in una legge contro il brigantaggio, io intenderei questa disposizione. Soggiungeva l'onorevole Senatore Coppola: badate, o signori, che non si tratta qui di una legge temporaria, provvisoria, ma sibbene di una legge organica della sicurezza pubblica, duratura, perpetua.

Voi avete a conciliare due grandi principii, il principio della sicurezza pubblica col principio immutabile della libertà.

L'Ufficio Centrale faceva buone in parte queste ragioni, e lo stesso onorevole signor Ministro dell'Interno non ne disconosceva fino ad un certo punto il valore.

Mentre si disputava quindi e quindi con qualche contenzione d'animi, io andava ruminando nella mia mente se non fosse modo di trovare il mezzo di quella tanto vagheggiata conciliazione, dappoi che se noi tutti dobbiamo volere le libertà costituzionali, dobbiamo pure volere e vogliamo che resti al Governo la pienezza della forza. Ma, dico il vero, udendo l'onorevole signor Ministro scongiurare il Senato a voler mantenere l'articolo tale quale era, esitai a proporre questa mia aggiunta e stimai prudenza il tacere.

Ora poi sbollita la foga di quelle discussioni, è mio pensiero di proporre un emendamento col quale, senza toccare punto né poco a quello che il Senato ha già deciso nell'art. 25, stimo che si possano conciliare quei due principii opposti e non contrarii ai quali veniva accennando l'onorevole Senatore Coppola.

Il signor Ministro ci faceva notare le circostanze straordinario, anormali di un paese che esce dalla rivoluzione. Egli disse una grande verità, ma questo appunto mi è arsa quasi sicura che egli vorrà accettare l'emendamento mio.

Considerate, o Signori, che il diritto che noi abbiamo dato ad una miriade di ufficiali non solo, ma di agenti semplici di sicurezza pubblica, è senza dubbio pericoloso. Esso è per di più dannoso, se quella disposizione si intenda ordinata a regola perpetua di go-

verno. Noi non dobbiamo, noi non vogliamo rinnovare la sospettosa e trepidante politica del Governo della Ristorazione.

Ieri sera mi avvenni, per caso, a leggere un fatto del signor Vittor Hugo quando, giovane ancora, colla sua moglie, con una figliuolina nella culla e colla cameriera viaggiava in una berlina da Parigi a Saint-Point per visitarvi il suo amico Alfonso Lamartino, in compagnia di Carlo Nodier. Giunto a Essonue, Vittor Hugo si discostò alquanto dalla comitiva.

Udite la descrizione del fatto che ne fa la gentile scrittrice delle *Memorie* di Vittor Hugo: « Egli aveva dimenticato il suo passaporto a Parigi, e poco mancò che non gliene toccasse una ingrata avventura. Era egli smontato per salire la posta del Vermanton e correva come esploratore sopra un dirupo... Egli era biondo ed esile, il suo abito di traliccio bigio ringiovaniva d'avvantaggio i suoi 20 anni ed egli aveva l'aspetto di uno scolare in vacanza. Alcuni gendarmi che egli scontrò gli chiesero che volesse dire il nastro che portava all'occhiello. Rispose che voleva dire *Legion d'onore*. Replicarono che non si dava la croce ai ragazzi (*Harité*) e gli chiesero di mostrare il passaporto dove doveva essere comprovato il diritto di portare il nastro. La mancanza di passaporto confermò il loro sospetto ed arrestarono quell'usurpatore di decorazioni. (*Harité*.)

Per fortuna il Nodier aveva 40 anni; egli trasse là correndo, e disse ai gendarmi: il signore è il celebre Vittor Hugo.

I gendarmi, che probabilmente non avevano mai udito questo nome, non vollero parere ignoranti e lasciarono in libertà il prigioniero facendogli le loro scuse. Il passaporto speditogli da Parigi raggiunse il viaggiatore a Verdun, e Vittor Hugo poté essere giovane senza pericolo. (*Harité*.)

Ora io domando: che sarebbe avvenuto se Vittor Hugo non fosse stato celebre a 20 anni? Se non fosse sopravvissuto il signor Carlo Nodier? Se i gendarmi non si fossero curati di parere ignoranti? Voi vedete, o Signori, ch'ei non avrebbe fatto una molto sollazzevole villeggiatura. (*Harité*.)

Egli è vero che voi avete aggiunto nell'articolo XXV alla voce *passaporti* le altre o *attestazione di persona dabbene*, o documento sufficiente a stabilire l'identità della persona.

Ebbene, il segno, la medaglia senatoria non valsero a me neppure presso la Banca nazionale di Milano. Io vi andai portatore di una cambiale. L'ufficiale a me: Chi è? Rispondo col mio povero nome e col mio casato. Replica: Di qual guisa prova che Ella sia appunto quello che afferma di essere? Non essendo la mia statura molto avvantaggiata (*si ride*) mi rizzai sulla punta dei piedi mostrando la mia medaglia (*Harité*.) Non basta! Come, disse io, e perchè non basta? Crede Ella gran fatto probabile che io abbia ad un tempo sottratta la carta di credito e rubata una medaglia per venire a truffare alla Banca nazionale due migliaia di

lire? Ritiene per cosa possibile che un Senatore abbia dato a portare la sua medaglia ad un altro che non sia Senatore? Eh! Signore, rispose, in questi tempi tutto è possibile. (*Harité generale*.) Ed in parte aveva ragione. Io dovetti salire le scale per abbozzarmi con quel cortese direttore cavaliere Caponago. Ma avendo per via incontrato un usciere dell'amministrazione il quale mi conosce, ridiscesi con lui, fece testimonianza della mia persona, e la parola di un usciere, o Signori, valse più delle parole di un uomo che aveva in mano una cambiale, nel petto una medaglia, e che asseriva di essere Senatore del Regno. Riassumendo, o Signori, io dico che non si può contendere che abbiamo dato ad una miriade d'ufficiali di sicurezza pubblica dei diritti che possono essere pericolosi assai.

Ora quale è mezzo della conciliazione tanto desiderata tra la necessità della sicurezza pubblica ed il principio della libertà? A me pare che non possa essere fuor questo, di dare cioè a questa disposizione il carattere di legge transitoria. Se voi accetterete un emendamento col quale si dica che l'articolo 25 è duraturo, pognamo, sino al 1° gennaio 1867, voi avrete conciliato i due principii, perchè chiunque legga questa disposizione vede che non vi sta siccome formante parte di un Codice duraturo, di uno stato normale, ma come di una condizione straordinaria di cose, mutando la quale, dovrebbe essere mutata la disposizione della quale parliamo. Io propongo adunque la seguente aggiunta: « La disposizione dell'art. 25 è duratura insino al 1° gennaio 1867. »

L'Italia non sarà entrata ancora in uno stato normale nel 1867? Il Parlamento allargherà il tempo di questa disposizione. Quello che importa, a parer mio, è di mostrare al paese che la disposizione non è che transitoria, non ha una condizione di vita perpetua e duratura.

In tal modo io credo che si sarà conciliata la necessità di dare forza al Governo colla necessità di assicurare il principio delle libertà costituzionali.

**Presidente.** La proposta del Senatore Siotto-Pintor tenderebbe a rendere provvisoria la disposizione dell'art. 25.

Sarebbe stato però desiderabile che questa sua proposta fosse seguita durante la lunga discussione che precedette l'adozione di quell'articolo.

Senatore **Siotto-Pintor.** Non ne ho avuto il coraggio a fronte dello scongiuro del signor Ministro dell'Interno, per cui non sperava guadagnarmi il voto del Senato.

**Presidente.** Interrogo il Senato se la proposta del Senatore Siotto-Pintor è appoggiata.

(Appoggiata.)

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Ancor meno, che la soppressione potrei accettare l'aggiunta del Senatore Siotto-Pintor; imperocchè si verrebbe a modificare un arti-



colo che contiene una disposizione che è strettamente legata con parecchie altre disposizioni della legge stessa, e senza la quale parecchie altre dovrebbero essere sostanzialmente modificate. Darle forza obbligatoria solamente per breve tempo io credo guasterebbe completamente l'economia della legge: o dirò di più sarebbe un dare un'importanza principale ad una delle considerazioni, che nel discorso che già ebbi a fare al Senato intorno a questo punto, erano, secondo me, affatto secondarie.

Il Senatore Siotto-Pintor ha dato qualche importanza a quello, che egli volle chiamare scongiuro nella fine delle poche parole (non oserei chiamarlo discorso) che io dissi in quell'occasione al Senato, quasi avessi voluto fare appello agli affetti piuttosto che alla ragione.

Questo io non farò mai in nessuna assemblea, non lo farei in una legge di questa natura, tanto meno lo farei in Senato.

Io esposi le ragioni per le quali io credevo che quella disposizione fosse indispensabile in una legge di pubblica sicurezza: quelle ragioni le credo indipendenti anche dalle condizioni attuali del paese.

Le condizioni attuali certamente rafforzano quelli argomenti; ma ripeto che io credo che quella disposizione sia l'unico modo per il quale si possano recare ad effetto anche la maggior parte delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Io me ne appello a molli dei magistrati che qui siedono e sono certissimo che mi risponderanno, come senza dare un mezzo per constatare l'identità della persona, riesca cosa impossibile l'eseguire i mandati anche dell'autorità giudiziaria.

Io desidero che venga un giorno nel quale si possa, non solo questa, ma anche altre disposizioni della attuale legge di pubblica sicurezza, modificare: sono convinto che l'esperienza dimostrerà la necessità di modificarne parecchie; ed io credo che allora non sarà precluso a nessuno, nè ai Ministri, nè ai Senatori di proporre le soppressioni, o fare le modificazioni all'uno od all'altro articolo di questa legge: ma venire oggi ad introdurre un articolo per il quale sarebbe esautorata una delle disposizioni le più fondamentali di questa legge, parmi un atto che non sarebbe conveniente quando noi vogliamo una delle leggi organiche del nostro paese.

Finalmente poichè l'onorevole Senatore Siotto-Pintor ha voluto raccontare un fatto, anch'io non voglio essere da meno di lui, e ne racconterò un altro; ed è, che a me medesimo è accaduto di essere arrestato in Francia da due gendarmi mentre faceva una corsa geologica, ed era vestito in un modo, che veramente io non seppi dar torto ai gendarmi; i quali non avendo trovato sopra di me nessun mezzo di certificare la mia identità, vollero condurmi davanti al *maire* del villaggio, davanti al quale mi fu facile dimostrare esser io un giovane studente che faceva una corsa geologica. Ma mi rammento che tornato a Parigi, poco dopo parlando con alcuni miei compagni e professori, intesi

che un distinto geologo era stato pochi giorni avanti arrestato vicino ad un paese e condotto davanti al *maire*; e mentre si trovava là, e giustificava la sua identità, che gli fu facilissimo constatare, venne condotto un altro arrestato per la stessa ragione di non aver potuto giustificare la sua identità: ed essendosi quel professore trattenuto nel paese seppe poi che quest'altro che era nell'identica condizione di lui, non era nient'altro che un forzato che era evaso dal bagno di Brest. Ora io dico, se si commise l'errore di arrestare questo distinto geologo si prese il forzato, che era evaso dal bagno; e che senza questa disposizione se la sarebbe gradatamente svignata sino alla frontiera, dove si sarebbe posto in salvo.

Ripeto che credo, che possa venire il giorno nel quale fatta l'esperienza, qualora il governo coi regolamenti non provveda a che non si facciano abusi per l'applicazione di questo articolo, si possa venire a proporre di riformarlo; ma il venire con un articolo transitorio a proporre che questa disposizione debba durar per poco tempo, sarebbe il peggiore di tutti i provvedimenti che si potrebbero proporre. E dirò di più, credo che guasterebbe l'economia della legge perchè quando si modificherà la disposizione dell'articolo 25 contemporaneamente si modificheranno molte altre disposizioni di legge, che senza l'art. 25 sarebbero completamente inutili ed inefficaci.

Senatore Siotto-Pintor. Quando il signor Ministro rigetta la mia aggiunta io recedo.

Presidente. La proposta del Senatore Siotto-Pintor essendo ritirata, passo all'art. 61.

#### LXI.

« *Soppresso il capo VII che riguarda il commercio di libri e stampe, il capo VIII diviene VII, il IX VIII, e così di seguito.*

» *Sono soppressi i capi XVIII e XIX.*

» *Delle rubriche non sono mutate altre che quelle dei capi IV e XI, il quale ultimo è il X del nuovo testo.* »

Tutto questo non è altro che una direzione.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. È una direzione come c'è già in un capo precedente, e serve per un'indicazione che si deve avere per la stampa della legge.

Presidente. Dunque non è altro che un'indicazione la quale scomparirà quando sarà composto il corpo indicativo della nuova legge.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Bisogna però che questo faccia parte anche della legge perchè non è che in virtù di una legge che si sopprimono tutte queste disposizioni.

Presidente. Si voterà ora, ma scomparirà quando la legge sarà composta definitivamente.

« *Cesseranno colla promulgazione della presente di aver vigore tutti i testi della legge del 13 novembre*

1859 sinora pubblicati, e così pure ogni altra legge o regolamento sulla pubblica sicurezza.

» È pure abrogata la parte prima del regolamento di polizia 22 ottobre 1849 in vigore nelle provincie toscane. Continuerà però ad aver nelle medesime forza di legge il regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853 in tutte le parti nelle quali non è contrario a questa legge.

» È mantenuta nelle provincie napoletane l'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e gli impenitenti. »

Credo che sia nelle ultime parole occorso un errore e che si debba dire degli impenitenti e non gli impenitenti.

Senatore Di San Martino, Relatore. Sì, sì degli. Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Quanto all'ultimo alinea dell'articolo 61, la ragione per la quale è stato introdotto nella presente legge è questa: con decreto luogotenenziale, avente forza di legge, e col quale venne applicata alle provincie napoletane la legge 13 novembre 1859, fu abrogato il decreto dell'11 ottobre 1826 relativo alle sepolture dei suicidi e degli impenitenti. Nella relazione della Commissione della Camera dei Deputati che esaminò il progetto per la estensione a tutto il regno della legge 13 novembre 1859, fu introdotto quest'alinea perchè fu manifestato il dubbio che venendo a cessare di aver vigore il decreto luogotenenziale del 1861, potesse riprendere vigore il decreto 11 ottobre 1826.

Io, a dire il vero, non lo credeva; ma nel dubbio, ho creduto meglio di mettere questa clausola, essendo troppo odiosa la disposizione del decreto dell'11 ottobre 1826.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti....

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Io non voglio muovere una questione religiosa su quest'articolo, ma solo una questione d'ordine pubblico; intendo, cioè, osservare quanto ai suicidi ed agli impenitenti, che se non si curano essi stessi della sepoltura cattolica, non ci sarà un motivo per forzare le autorità ecclesiastiche a dare loro ricetto nel camposanto, a celebrare le funzioni religiose che si celebrano dalla chiesa per tutti gli altri defunti.

Io temo che facilmente nascerebbero inconvenienti forse peggiori di quelli che si vogliono evitare; ed è solo in vista della possibilità di tali conflitti e delle loro conseguenze, ch'io faccio queste osservazioni.

Presidente. Se non si domanda più la parola, pongo ai voti l'art. 61 che ho letto, colla correzione grammaticale indicata.

Chi approva l'articolo 61 nella conformità anzidetta, sorge.

(Approvato.)

Senatore Castellì E. Prima che si passi allo squittinio segreto, domanderò la parola...

Presidente. Prima dello squittinio, si deve ancora votare la tabella.

Senatore Castellì E. La votazione degli articoli essendo terminata, ed intendendo io di proporre una aggiunta ad un articolo, credo che sia questo il momento opportuno per la mia proposta.

Presidente. In questo caso ha la parola il Senatore Castellì E.

Senatore Castellì E. Io intendo proporre un'aggiunta all'articolo 50 per togliere il dubbio che potesse sorgere che siasi voluto derogare ad un'espressa disposizione del Codice penale.

L'articolo 5 dice:

« Sono punite con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli articoli 43, 60, 66, 119, 122, 123 della legge del 13 novembre 1859 e XI bis, XIII, XV, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXIX, XLII, XLVI, XLVII, XLVIII delle presenti aggiunte. »

L'ultima di queste contravvenzioni sarebbe quella che si riferisce all'articolo 48 che abbiamo pur votato, e che è relativo in primo luogo al porto d'armi proibite, senza un permesso rilasciato dall'autorità politica.

Ora l'articolo 462 del Codice penale prevede già questa trasgressione e la punisce colla pena della multa estensibile a lire 200. Se noi lasciassimo ora l'articolo 50 tal quale è, senza maggiore spiegazione, ne verrebbe questo assurdo che mentre questa trasgressione è punita dal Codice colla sola multa limitata ad un maximum di lire 200, in forza di questa legge si potrebbe punire con tre mesi di carcere; differenza enorme che certamente il Senato non ha voluto introdurre, e che nemmeno fu nella mente nè del signor Ministro, nè dell'Ufficio Centrale.

Essendo dunque ciò passato inosservato, io credo vi si possa facilmente rimediare con una semplice aggiunta da porsi in fine del detto articolo 50, la quale sarebbe così concepita: « ferma però pel caso previsto nella prima parte dell'ultimo dei citati articoli la disposizione dell'articolo 462 del Codice penale. »

Con questa aggiunta ne verrebbe che le trasgressioni indicate nel primo e secondo alinea di questo articolo, che sono più gravi della prima parte, potrebbero essere punite fino a tre mesi di carcere, e nulla si innoverebbe quanto al semplice porto d'armi che il Codice penale vuol punito colla sola multa.

Io spero che per parte del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale non si farà difficoltà a che venga la mia aggiunta accolta, malgrado sia già l'articolo 50 stato votato, perchè così sarebbe tolto ogni equivoco nella legge.

**Ministro dell'Interno** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Io effettivamente ringrazio l'onorevole Senatore Castelli di aver proposta questa aggiunta, la quale rimedia ad un errore in cui era incorso, perchè nel citare quell'articolo, che stabilisce le penalità, aveva presente solo la seconda parte dimenticando la prima: forse avrei dovuto fare due articoli dell'articolo a cui alludeva; con tale aggiunta vi si rimedia egregiamente, epperò pregherei il Senato a volerla accogliere.

**Senatore Di San Martino, Relatore.** L'Ufficio Centrale accetta; era già suo pensiero che non si potesse derogare con questa legge al Codice penale.

**Senatore Ricotti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Ricotti.** Mi sembra che il Codice penale non sia pubblicato in tutte le parti d'Italia. In molte provincie vi sono alcune disposizioni che colpiscono il porto d'armi illegale; ma volendo applicarle a tutte le provincie d'Italia, credo sia il caso di adottare un'espressione un po' più generica e soprattutto non citare l'art. 462 del Codice penale non vigente in tutte le varie parti d'Italia.

Quindi pregherei l'onorevole preopinante a voler modificare la sua proposta in questo senso.

**Senatore Castelli Edoardo.** Veramente la osservazione dell'onorevole Senatore preopinante non è priva di fondamento, sebbene il Codice penale sia pubblicato in tutta Italia, eccettuata la Toscana.

Però non essendo eccettuata che la Toscana, si potrebbe mettere un'indicazione maggiore.....

**Ministro dell'Interno.** Siccome si è detto in altro luogo: *ferme le disposizioni delle leggi penali*; così ove si adottasse la stessa formola, questa mi parrebbe rispondere alle osservazioni testè fatte.

**Senatore Castelli Edoardo.** Esaminando il Codice penale Toscano, si troverà certo l'articolo col quale è proibito il porto d'armi; trovarlo noi lo indicheremo come abbiamo indicato quello del Codice penale attuale.

**Senatore Di San Martino, Relatore.** Dicendo: *Salve le disposizioni delle leggi penali*, mi pare che basti.

**Ministro dell'Interno.** Raimenterà il Senato che ieri vi fu una discussione intorno a queste parole; ed era appunto nell'articolo relativo agli arruolamenti, che dice: *Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, raccolta di uomini ecc. ecc. e salve le disposizioni delle leggi penali.*

Ora mi pare che qui pure si potrebbe dire: *ferme le disposizioni delle leggi penali.*

**Presidente.** Darò lettura al Senato dell'articolo 462 del Codice penale a cui si riferisce la proposta dell'onorevole Senatore Castelli.

« Mediante l'osservanza dei regolamenti di pubblica sicurezza è permesso il porto d'armi lunghe da fuoco e di pistole di misura.

» I trasgressori sono puniti colla pena della multa estensibile a lire duecento. »

Il signor Senatore Edoardo Castelli mi trasmette un'altra redazione.

Darò lettura dell'aggiunta ora concertata tra il signor Senatore Castelli e l'Ufficio Centrale.

« Ferme però le disposizioni delle vigenti leggi penali pel caso previsto nella prima parte dell'ultimo dei citati articoli. »

Metto ai voti quest'aggiunta all'articolo 50, che è già stato votato.

Cbi l'approva, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

Veniamo ora alla Tabella che è stata questa mattina distribuita ai signori Senatori.

*Tabella N. 1 degli stipendi degli uffiziali di pubblica sicurezza.*

(Art. LIII delle modificazioni).

Questori . . . . .	L. 5000
Ispettori di questura . . . . .	» 3200
Delegati di prima classe . . . . .	» 3000
Ispettori di sezione di prima classe . . . . .	» 2800
Ispettori di sezione di seconda classe . . . . .	» 2400
Delegati di seconda classe . . . . .	» 2500
Delegati di terza classe . . . . .	» 2000
Delegati di quarta classe . . . . .	» 1500
Applicati di prima classe . . . . .	» 1200
Applicati di seconda classe . . . . .	» 1000

**Senatore Capriolo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Capriolo.** Nella Tabella annessa alla vigente legge del 13 novembre 1859 havvi un'ultima classe di delegati a cui vien corrisposto lo stipendio di L. 1200.

Quest'ultima classe si trova soppressa nella tabella che ora discutiamo. A mio avviso per tale omissione ci sarebbe pericolo che l'esercizio della pubblica sicurezza in avvenire non abbia a costar di più che non ha costato fin qui.

Forse si potrebbe dire che per l'esercizio di questi uffizi potrebbero richiedersi gli applicati di prima classe, a cui appunto è corrisposto lo stipendio di lire 1200. Ma se vogliamo che questi applicati esercitino l'ufficio di delegati, non vedo ragione per cui si sarebbe cangiato il nome: tanto valeva lasciar delegati con 1200, che mettere applicati con 1200; tanto più che questa modificazione di nome potrebbe sollevare un dubbio di qualche gravità.

Nell'articolo 5 già votato dal Senato è detto:

« Presso gli uffizi di Prefettura, di Sotto-Prefettura e di questura vi saranno delegati di pubblica sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione. »

Questo articolo 5, parlando espressamente di *delegati di pubblica sicurezza*, resterebbe dubbio se si possa

usare degli applicati per assegnare loro l'esercizio degli uffici indicati in questo articolo, e per i quali si accenna tassativamente ai delegati.

A rimuovere questo dubbio, e ad evitare un danno possibile alle finanze, proporrei che si aggiungesse una quinta categoria di delegati, cioè di delegati a lire 1200.

Spero che il signor Ministro e l'Ufficio Centrale vorranno accettare questa mia proposta.

**Ministro dell'Interno.** Mi pare che la considerazione che l'onorevole Senatore Capriolo desumeva dalla dicitura dell'articolo 5, sia tale da render molto conveniente l'approvazione del suo emendamento, tanto più che il medesimo non potrà poi produrre nessun aggravio; perchè tutto questo dipenderà dalla pianta che sarà fatta.

**Senatore Di San Martino, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di San Martino, Relatore.** L'Ufficio non fa opposizione.

Intanto osservo che nella stampa è occorso uno sbaglio in quanto che lo stipendio dei delegati di seconda classe fu indicato in lire 2509 invece di lire 2500.

**Presidente.** Questa osservazione fu già da me avvertita, giacchè leggendo la tabella aveva già detto 2500, dunque lo sbaglio, che era evidentemente materiale, era già stato riconosciuto e corretto.

Prima di mettere ai voti l'emendamento del signor Senatore Capriolo acconsentito dal signor Ministro e dall'Ufficio Centrale, prego il signor Relatore di volermi dire se è conservata l'ultima categoria degli applicati a lire 1000.

**Senatore Di San Martino, Relatore.** Sono conservati.

**Presidente.** Rileggo la tabella con questa modificazione per metterla ai voti.

Questori . . . . .	L. 5000
Ispettori di questura . . . . .	» 3200
Delegati di prima classe . . . . .	» 3000
Ispettori di sezione di prima classe . . . . .	» 2800
Ispettori di sezione di seconda classe . . . . .	» 2400
Delegati di seconda classe . . . . .	» 2500
Id. terza classe . . . . .	» 2000
Id. quarta classe . . . . .	» 1500
Id. quinta classe . . . . .	» 1200
Applicati di prima classe . . . . .	» 1200
Applicati di seconda classe . . . . .	» 1000

Metto ai voti questa tabella.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto, prego i signori Senatori di volere dopo esso rimanere ancora nell'aula affinchè si dia passo alla discussione di un brevissimo progetto di legge che è quello relativo alle privative industriali, così domani alle due si potrebbe intraprendere la discussione del progetto per l'estensione

delle competenze in materia criminale ai giudici di Mandamento.

**Senatore Vacca.** Nell'ordine del giorno sta pure il progetto di legge sul brigantaggio il quale è urgentissimo; in conseguenza vorrei pregare il Senato che laddove creda passare alla discussione di un altro progetto di legge, dia la preferenza a questo.

**Presidente.** Se il Senato crede dare passo al progetto di legge indicato dal Senatore Vacca bisognerebbe anche discutere un'altra legge che è, dirsi famulativa, quella per l'assegnamento di un milione per opere stradali provinciali nella Basilicata.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Io prego il Senato a voler por mente alle parole dette dall'onorevole signor Presidente.

La legge sulle privative non fa che tornare dalla Camera dei Deputati dove il progetto è stato approvato quale era stato adottato dal Senato. Ci sono leggerissime mutazioni di frasi, però l'Ufficio Centrale è unanime nell'accoglierle. Credo quindi che sarebbe un affare di pochi minuti se nessuna osservazione sorgesse. D'altra parte è urgentissimo che questo progetto vada in esecuzione di quest'anno.

**Ministro dell'Interno.** Io non voglio punto mettermi in lotta coll'onorevole mio collega. Io credo che sarà bene che il Senato voti quest'oggi il progetto relativo alle privative industriali il quale, pare, non darà luogo a discussione. Ma quanto a quello relativo ai giudici di Mandamento, siccome è probabile che questo dia luogo a lunga discussione, io pregherei il Senato di accogliere la proposta dell'onorevole Vacca, di mettere cioè all'ordine del giorno, subito dopo il progetto sulle privative, le due leggi dianzi accennate e che sono tra loro strettamente legate.

**Presidente.** Allora il progetto di legge per la repressione del brigantaggio e l'altro che in certo modo è famulativo si porteranno all'ordine del giorno di domani.

Avverto il Senato che si metterà in discussione la legge sulle privative industriali.

Intende il Senato di fare due squittinii con una sola chiamata?

**Voc.** Sì, sì.

#### APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PRIVATIVE INDUSTRIALI.

(Vedi Atti del Senato V. 20)

**Presidente.** Per amore di brevità e trattandosi di materia che non presenta gravi difficoltà, prescindendo dalla lettura preliminare del progetto e dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, leggerò gli articoli.

« Art. 1. La legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali avrà quindi innanzi vigore in tutto il Regno. »  
(Approvato.)

« Art. 2. I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concesse dai cessati Governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concessi, semprechè a cura degli interessati vengano iscritti all'Ufficio delle privative presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità degli articoli 75 e 78 dell'anzidetta legge e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente, e senza che sieno dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa sino al termine per cui fu concesso o sino al suo legale annullamento. »

(Approvato.)

« Art. 3. In niun caso la durata dei brevetti e dei privilegi enunciati nell'articolo precedente potrà eccedere quindici anni dalla pubblicazione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le privative iscritte in conformità all'articolo precedente e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859, potranno essere estese a tutto lo Stato, sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire quaranta da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvo sempre i diritti preesistenti, e salvo l'adempimento delle condizioni richieste per la validità e per la conservazione dei privilegi industriali dall'anzidetta legge del 1859. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le domande di privativa ancora in corso, conservando la data della loro primitiva presentazione, potranno essere rinnovate nel termine di mesi due dalla pubblicazione della presente legge per essere estese a tutto il Regno e sarà provveduto su di esse a norma della suddetta legge del 1859.

» Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del Regno, la do-

manda sarà limitata a quelle Provincie in cui quella privativa non esiste.

» Le domande di attestati completivi di prolungamento e di riduzione di privative esistenti saranno regolate secondo la legge medesima. »

(Approvato.)

« Art. 6. Per gli effetti della presente legge s'intendono abrogati gli articoli 72, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98 non che i tre ultimi paragrafi dell'articolo 78 e l'ultimo paragrafo dell'articolo 79 della ripetuta legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto sui due progetti di legge.

Intanto rinnovo al Senato l'avvertimento che domani vi è adunanza pubblica alle ore 2, per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Repressione del brigantaggio;
2. Anticipazione di un milione di lire sul Tesoro nazionale per opere stradali nella Basilicata;
3. Competenza in materia penale dei giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario e per modificazioni al Codice di procedura penale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

**Presidente.** Risultato degli squittinii segreti:

Progetto di legge sulla pubblica sicurezza:

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva.)

Progetto di legge sulle privative industriali:

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva.)

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).